

# **COMUNE DI COLZATE**

Provincia di Bergamo

## **REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLA COMPARTECIPAZIONE DELL'ADDIZIONALE I.R.P.E.F.**

### **INDICE**

- ARTICOLO N. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO
- ARTICOLO N. 2 – DETERMINAZIONE DELL'ALiquOTA
- ARTICOLO N. 3 - DISCIPLINA DELLA RISCOSSIONE
- ARTICOLO N. 4 – RINVIO DINAMICO
- ARTICOLO N. 5 – RINVIO AD ALTRE DISPOSIZIONI
- ARTICOLO N. 6 – ENTRATA IN VIGORE

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 5 del 26.02.2024

**Art. 1**  
**Oggetto del regolamento**

1. Il presente regolamento, in applicazione del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, e dell'art. 1, comma 11, del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, disciplina l'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche vista l'articolazione introdotta per l'imposta sul reddito delle persone fisiche della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

**Art. 2**  
**Determinazione dell'aliquota**

1. Con il presente regolamento, adottato ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, il Comune di Colzate, con decorrenza dal 1° gennaio 2024, determina che la misura dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non può eccedere lo 0,80 per cento annuo.
2. L'aliquota è determinata annualmente dal Comune, ma in assenza di provvedimento è confermata l'aliquota stabilita nel precedente esercizio, così come stabilito dall'art. 1, comma 169 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296.
3. La deliberazione dell'aliquota è pubblicata nel sito individuato con Decreto del Capo del Dipartimento per le Politiche Fiscali del Ministero dell'Economia e delle Finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002. Per gli anni successivi le predette aliquote potranno essere variate nel limite stabilito dalle normative vigenti, con deliberazione del Consiglio Comunale.

**Art. 3**  
**Disciplina della riscossione**

1. Il versamento diretto al comune viene effettuato con le modalità previste dal D.M. 5 ottobre 2007 (in G.U. 23 ottobre 2007, n. 247).

**Art. 4**  
**Rinvio dinamico**

1. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali.
2. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata.

**Art. 5**  
**Rinvio ad altre disposizioni**

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si rimanda, in quanto applicabili, alle disposizioni vigenti in materia di imposta sul reddito delle persone fisiche.

**Art. 6**  
**Entrata in vigore**

1. Il presente regolamento entra in vigore a decorrere dal 1 gennaio 2024 e unitamente alla

deliberazione di approvazione, ai sensi dell'art. 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dovrà essere inserito nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il termine perentorio del 14 ottobre 2024, con il formato di cui al decreto 20 luglio 2021 (pubblicato nella G.U. n. 195 del 16 agosto 2021).